

AVVISO

PER LA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) RIVOLTO AI COMUNI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

(L.R. 19 marzo 2018, n. 10 art. 8 bis, co. 8. Decreto del Direttore TERINF 2020-3620)

Ai sensi della legge regionale 19 marzo 2018, n. 10, articolo 8 bis, la Direzione infrastrutture e territorio comunica le modalità e i termini per la concessione ed erogazione del contributo a sostegno delle spese per la predisposizione del PEBA *(Nota 1)*

Indice

1. Finalità e risorse
2. Chi può presentare domanda
3. Misura dell'agevolazione e contenuto della domanda
4. Come presentare la domanda
5. Procedura
6. Concessione del contributo
7. Spese ammissibili
8. Erogazione del contributo
9. Controlli e revoche
10. Disposizione transitoria

1. Finalità e risorse

Allo scopo di incentivare i Comuni all'adozione del PEBA, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a sostegno delle spese sostenute per la sua predisposizione. Le risorse stanziare dalla Regione per il triennio 2020-2022 sono così ripartite:

€ 50.000,00, risorse per l'anno 2020;

€ 250.000,00, risorse per l'anno 2021;

€ 250.000,00, risorse per l'anno 2022.

2. Chi può presentare domanda

I Comuni del Friuli Venezia Giulia che si impegnano a predisporre il PEBA secondo le [Linee guida](#) metodologiche approvate con decreto del direttore del Servizio edilizia. *(Nota 2)*.

Il contributo può essere richiesto una sola volta nell'arco di un triennio e viene concesso in relazione a PEBA che hanno ad oggetto aree, percorsi ed edifici non ancora analizzati in PEBA precedenti.

I Comuni possono presentare domanda di contributo anche in forma aggregata, attraverso l'individuazione di un Comune capofila, al fine di realizzare un PEBA che abbia ad oggetto una porzione del territorio o un'area di

interesse sovracomunale (**Nota 3**). In tal caso il contributo massimo concedibile è dato dalla somma dei contributi erogabili a ciascun Comune, in relazione alla propria popolazione residente (vedi punto 3.) e viene concesso ed erogato in un'unica soluzione al Comune capofila. Quest'ultimo è, altresì individuato come unico soggetto interlocutore nel rapporto con la Regione, in relazione a tutti gli adempimenti amministrativi relativi al PEBA da realizzarsi in forma aggregata.

3. Misura dell'agevolazione e contenuto della domanda

L'agevolazione consiste in un contributo pari al 50% della spesa sostenuta dal Comune per la predisposizione di un Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA). Il contributo non può, in ogni caso, superare i seguenti importi stabiliti in relazione alla popolazione residente nel Comune al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda:

Euro 3.000, per i Comuni con popolazione residente sino a 2.000 abitanti;

Euro 5.000, per i Comuni con popolazione residente tra 2.001 e 5.000 abitanti;

Euro 10.000, per i Comuni con popolazione residente tra 5.001 e 10.000 abitanti;

Euro 20.000, per i Comuni con popolazione residente tra 10.001 e 20.000 abitanti;

Euro 40.000, per i Comuni con popolazione residente oltre i 20.000 abitanti.

Ai fini della concessione del contributo, nella domanda, il Comune si impegna a predisporre il PEBA secondo la prassi raccomandata nelle [Linee guida](#) ovvero, seguendo una prassi metodologica preordinata all'ottenimento di un risultato di qualità, come di seguito, sinteticamente, definito:

- il Comune garantisce l'attuazione di una fase di partecipazione di portatori di interesse ritenuti rilevanti, motivandone la scelta;

-l'ambito oggetto del PEBA è tale da garantire un sensibile miglioramento dell'accessibilità di spazi, attrezzature e servizi pubblici e di interesse collettivo. In tal senso, il PEBA non dovrà configurarsi come una mera sommatoria di luoghi e di interventi volti alla rimozione di singole barriere architettoniche, bensì come un sistema integrato di azioni spaziali su itinerari, percorsi, spazi aperti ed edifici pubblici;

- le soluzioni proposte dal PEBA sono coerenti ed efficaci al superamento delle criticità rilevate;

- il Comune produce la documentazione conclusiva di cui al punto 6.1 delle Linee guida:

1. relazione preliminare;

2. planimetria generale dello stato di fatto;

3. relazione generale;

4. elaborati grafici relativi all'individuazione delle criticità rilevate;

5. fascicolo schede;

6. fascicolo reports.

4. Come presentare la domanda

La domanda, compilata in ogni sua parte, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Comune, è inviata via posta elettronica certificata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio al seguente indirizzo: territorio@certregione.fvg.it. (**Nota 4**).

Il modulo di domanda è reperibile sul sito della Regione nella sezione Edilizia.

(Dalla homepage: Aree tematiche>Lavori pubblici, Edilizia>Edilizia)

Nel caso di domanda presentata ai fini della predisposizione di un PEBA in forma aggregata, la rinuncia alla partecipazione da parte di un Comune facente parte dell'aggregazione comporta l'archiviazione della domanda.

5. Procedura

La procedura valutativa è svolta secondo le modalità del procedimento a sportello (L.R. 7/2000 art. 36, comma 4 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso"), che prevede lo svolgimento dell'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse (data di protocollazione in arrivo delle domande). Il soggetto competente accerta esclusivamente la completezza e la regolarità della domanda.

I contributi sono concessi sulla base dell'elenco formato secondo l'ordine di protocollazione in arrivo a seguito della verifica dell'ammissibilità della domanda. Qualora l'ammontare complessivo della spesa ammissibile per le domande finanziabili pervenute risulti superiore alla dotazione finanziaria prevista per l'anno in corso, le domande utilmente collocate in elenco sono valide ai fini della concessione del contributo.

Per quanto qui non espressamente previsto si applica la L.R. 7/2000.

6. Concessione del contributo

Il contributo è concesso con provvedimento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione - sul sito internet istituzionale della Regione - del decreto di assegnazione.

Entro il termine di 180 giorni dalla data di ricevimento del decreto di concessione del contributo il Comune trasmette alla Direzione centrale infrastrutture e territorio il provvedimento di affidamento dell'incarico. Nel caso di mancato rispetto del termine, l'organo concedente, su richiesta del beneficiario e in presenza di motivate ragioni ha facoltà di concedere una sola proroga, ovvero di fissare un nuovo termine, entro il limite massimo di centottanta giorni. Nel caso di mancato rispetto del termine ulteriore di cui al punto 6, si procede alla revoca del contributo.

7. Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda e riconducibili alle seguenti voci:

- costo corrispondente al compenso/corrispettivo dovuto al soggetto esterno (professionista, studio professionale, altro), a fronte del servizio/fornitura per la realizzazione parziale o totale dell'attività (di studio, tecnica, altro), relativa alla predisposizione del PEBA (importo contrattuale e oneri accessori ammissibili quali il contributo cassa di previdenza e l'IVA);
- costi sostenuti e documentati per realizzare iniziative/eventi connessi alla fase di partecipazione di cui al punto 2 delle Linee guida anche qualora organizzati da un soggetto esterno;
- costo sostenuto per spese di stampa o simili collegate agli eventi suddetti o comunque riconducibili alla predisposizione del PEBA (IVA inclusa).

8. Erogazione del contributo

Il termine per l'adozione del PEBA è fissato in un anno solare dalla data del provvedimento di concessione del contributo, anch'esso prorogabile, secondo le modalità ivi previste.

Ai fini dell'erogazione del contributo, il Comune presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio la dichiarazione di cui all'articolo 42, comma 1 della L.R. 7/2000 con l'indicazione della spesa sostenuta, in cui attesta che l'attività per la quale il contributo è stato richiesto è stata realizzata:

- nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 10/2018;
- nel rispetto delle modalità e termini di cui presente Avviso;
- nel rispetto dei criteri di qualità indicati al punto 3, assunti a riferimento quali criteri di valutazione per il PEBA.

9. Controlli e revoche

Ai sensi della L.R. 7/2000, articolo 42, comma 3, La Direzione centrale infrastrutture e territorio ha facoltà di disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti al Comune, beneficiario, al fine della verifica di quanto attestato con la dichiarazione di cui al punto 8.

Nel caso in cui, a seguito dei controlli effettuati si riscontri il mancato rispetto di quanto previsto al punto 8, si procederà alla revoca del contributo.

10. Disposizione transitoria

In sede di prima applicazione, per l'anno 2020, le domande di contributo sono presentate dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Note:

1 Rif. L.R. 10/2018 articolo 8 co. 1. Per PEBA si intende il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche di cui all'articolo 32, comma 21, della Legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Legge finanziaria 1986) e di cui all'articolo 24, comma 9, della Legge 104/1992.

2 Decreto del Direttore preposto al Servizio edilizia n. 2583 di data 30 giugno 2020.

3 Il PEBA aggregato potrà interessare una specifica zona geografica che riguarda più comuni (si pensi ad esempio a PEBA che riguardano percorsi di collegamento tra diversi territori comunali), o specifiche aree di interesse (si sceglie di rendere accessibile un "itinerario museale" in cui siano ricompresi edifici situati su diversi territori comunali).

4 È prevista la realizzazione di un portale web dedicato alla ricezione e gestione digitale delle domande di finanziamento attraverso il quale i Comuni potranno presentare la domanda scaricandola, compilandola e inoltrandola on-line. Della sua attivazione sarà data tempestiva comunicazione ai Comuni sul sito istituzionale della Regione.